



| | | |
|-------------------------|---------|---|
| ORDINANZA N. 034 | OGGETTO | Tubercolosi bovina - Ordinanza di macellazione anche conoscitiva – Codice aziendale IT064NU002 |
| Prot. 4865 | | |
| Data: 02 settembre 2021 | | |

IL SINDACO

Vista la segnalazione del Servizio Veterinario della ATSSardegna ASSL Nuoro, n. 278243 del 01.09.2021, acquisita al protocollo in pari data, con assegnazione del n. 004829, dalla quale risulta che è stato confermato dall'Istituto Zooprofilattico Sperimentale della Sardegna, con rapporto di prova 75643/2021 del 13.08.2021, che l'Azienda **IT064NU002**, ubicata nella località – “*Su Filighe*” del territorio del Comune di Orotelli è sospetta di tubercolosi;

Considerato che in data 30.08.2021 personale afferente alla S.C. Sanità Animale Nuoro-Lanusei, in ottemperanza all'ordinanza sindacale n. 27 del 17.08.2021 del Comune di Orotelli, ha sottoposto al test della tubercolina tutti i capi di età superiore alle sei settimane, rilevando che il bovino identificato con codice **IT091990141156** ha dato reazione positiva;

Atteso che lo stesso deve essere macellato anche a scopo conoscitivo;

Accertato che all'interno dell'Azienda **IT064NU002** opera la Società Agricola Giobbe e Sale di Giobbe Giuseppina S.S. partita IVA 01366030912, avente sede legale a Orotelli in Corso Vittorio Emanuele, 17;

Visto il T.U. LL. SS. R. D. 27.07.1934 n. 1265;

Visto il D.P.R. n. 320/1954;

Viste le Leggi n. 615/1964 e n. 33/1968;

Vista la Legge 833/1978;

Vista la L.R. 15 del 08.07.1995;

Vista la Legge 296/1981;

Vista la L. 218/88;

Visto il D.M. 298/89 modificato dal D.M. 587/96;

Visto il T.U. enti locali 267/2000;

Visto il DAIS n. 2174 del 23.3.1991;

Visto il D.M15/12/95 N. 592, modificato dal D.M. 12/8/97 n. 429;

Visto il D. Legislativo 31/03/1998, n. 112;

Visto il D.A.I.S. 4652/98;

Visto il D. Lgs 196/99;

Visto il Regolamento (UE) 2016/429 Normativa in materia di sanità animale;

Visto il Regolamento (UE) 2017/625;

Visto il Decreto Legislativo 02/02/2021 n. 27;

Vista la Determinazione n.120 protocollo n. 3319 del 09.02.2021 del Direttore del Servizio Sanità Pubblica Veterinaria e Sicurezza Alimentare;

Vista la propria ordinanza n. 27 del 17.08.2021;

Ritenuto necessario adottare provvedimenti idonei ad impedire un'eventuale diffusione del contagio e nello specifico affinché il capo bovino identificato con codice **IT091990141156** sia macellato anche a scopo conoscitivo;

Visto l'art. 50, comma 5, del D.Lgs 267 del 18 agosto 2000, che disciplina le ordinanze sindacali contingibili e urgenti in materia di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale;

ORDINA

Il capo bovino identificato con codice **IT091990141156** che ha dato reazione positiva ed appartenente all'Azienda **IT064NU002** della Società Agricola Giobbe e Sale di Giobbe Giuseppina S.S. partita IVA 01366030912, avente sede legale a Orotelli in Corso Vittorio Emanuele, 17, deve essere macellato, quanto prima possibile, a scopo anche conoscitivo i impianti situati entro il territorio regionale;

L'invio al macello, del capo identificato con codice **IT091990141156**, deve essere segnalato sul modello IV al veterinario ufficiale del macello, il quale all'atto della macellazione sottopone il suddetto capo ad una visita ispettiva, al fine di evidenziare eventuali lesioni riferibili alla tubercolosi e prelevare campioni a scopo diagnostico;

Le infrazioni al vigente R.P.V. approvato con D.P.R. 320/54 saranno punite, ai sensi dell'art. 16 comma 1 del D.Lgs. 196/99, con la sanzione amministrativa che va da un minimo di € 1.549,37 a un massimo di € 9.296,22;

Le infrazioni alla presente ordinanza, salvo maggiori pene previste dal C. P. per chi diffonde malattie infettive degli animali, sono punite ai sensi della L. 218/88, per le infrazioni alle malattie di cui all'art. 264 del T.U.LL.SS., approvato con R.D. 27.07.1934, n. 1265, con le sanzioni amministrative pecuniarie da € 516,45 a € 2.582,27;

Chiunque contravvenga all'ordine di abbattimento degli animali, soggetto ad una sanzione amministrativa pecuniaria pari a € 154,94 per ogni capo non abbattuto.

I proprietari e detentori degli animali recettivi presenti nell'ambito dell'azienda infetta, i veterinari e gli agenti della Forza Pubblica sono incaricati di osservare e far osservare la presente ordinanza.

La presente ordinanza è notificata alla sig.ra **Giobbe Giuseppina**, come sopra meglio generalizzata, titolare dell'allevamento di cui al codice aziendale **IT064NU002**.

Inoltre è inviata a:

- Servizio Veterinario dell'ATS Sardegna – Azienda Tutela Salute di Nuoro;
- Stazione Carabinieri del Comune di Orotelli;
- Commissariato Polizia di Stato di Ottana;
- Corpo Forestale e di Vigilanza Ambientale di Orani;
- Assessorato dell'Igiene e Sanità e dell'Assistenza Sociale.


Il Sindaco
Giovannino Marteddu